Collegio Nazionale Maestri di Sci
Consiglio Disciplina Nazionale

n. progr. 1/23

IL CONSIGLIO NAZIONALE DI DISCIPLINA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso proposto da [redacted], con l'avv. Paolo Passino

avverso il provvedimento sanzionatorio

n. 1 del 10.5.2023 con cui il Consiglio di Disciplina Territoriale dei Maestri di Sci del Piemonte ha applicato la sanzione disciplinare della sospensione di un mese (con decorrenza dal giorno 1.12.2023 e scadenza 1.1.2024) oltre alla condanna al versamento di € 500,00 a titolo di spese di giustizia.

FATTO

1.- L'odierno procedimento prende le mosse dalla segnalazione di alcuni fatti potenzialmente rilevanti ai fini disciplinari contenuti nell'esposto che, in pendenza di un primo procedimento disciplinare a carico di [redacted], una maestra di sci aveva trasmesso al Collegio regionale piemontese.

2.- Per un preciso inquadramento della vicenda, giova rammentare che nel corso del 2021 il Collegio di Disciplina Territoriale per il Piemonte (di seguito, anche solo "CDT") aveva già scrutinato alcune condotte imputate al maestro [redacted] in quanto potenzialmente rilevanti sul piano disciplinare.

In tale contesto, con nota prot. 288 del 14.7.2021, il CDT aveva:

- da un lato, archiviato alcune contestazioni ritenendo in particolare che "*gli atti ed i documenti raccolti nella fase istruttoria non consentono di ritenere sufficientemente provate le condotte, riferite nei vari esposti, di esercizio abusivo della professione di guida alpina né quelle connesse alla eventuale inosservanza dell'ordinanza sindacale del 5 gennaio 2021 e conseguentemente le connesse condotte riferibili a violazioni inerenti la diligenza professionale nella gestione del gruppo a lui affidato*";

- d'altro lato, promosso l'azione disciplinare per i seguenti tre capi di incolpazione:

a) aver riferito a [redacted]: "*quando il* [redacted] *è venuto in negozio ha detto che l'avevi diffamato … parole sue, se fossi un uomo ti spezzerebbe le gambe ma in quanto donna ti denuncia solo*" riferito alla collega [redacted];

b) aver apostrofato la Collega [redacted] con la seguente frase a lei riferita: "*invece di blaterare a caso da mitomani*";

c) aver depositato querela nei confronti della Collega [redacted] omettendo il previsto avviso al Collegio Regionale dei Maestri di Sci del Piemonte finalizzato alla composizione stragiudiziale.

All'esito del procedimento, con decisione depositata in data 24.1.2022, il CDT riteneva i capi A e B insuscettibili di una valutazione rilevante ai fini disciplinari mentre disponeva la condanna alla sanzione dell'ammonizione in relazione al capo C. Tale pronuncia non formava oggetto di impugnazione.

3.- Nel frattempo, successivamente all'archiviazione disposta con la citata nota prot. 288 del 14.7.2021 relativamente alle predette contestazioni ma prima della definizione del procedimento avvenuta con la successiva decisione del 24.1.2022, in data 15.9.2021 era pervenuto al Collegio piemontese un ulteriore esposto denominato "Osservazioni" con cui, in relazione alla contestazione archiviata, si chiedeva la riapertura delle indagini sulla base dei nuovi elementi informativi in quella sede offerti.

4.- In relazione a queste circostanze, con nota prot. 303 del 10.6.2022, il CDT comunicava a [redacted] l'avvio della fase preliminare del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 22 ss. del regolamento di disciplina. Espletata la fase partecipativa, con nota prot. 335 del 29.7.2022, il CDT formalizzava la contestazione in relazione alle seguenti due condotte:

a. "*aver accompagnato in almeno un'occasione un gruppo di allievi utilizzando materiale alpinistico, quali ramponi di marca PETZL e marca IRVIS esercitando in tal modo un'attività professionale che la legge riserva alle guide alpine ed è espressamente vietata ai maestri di sci così venendo altresì meno al dovere di educare gli allievi ad un corretto comportamento sulle piste da sci e in un ambiente naturale nonché al dovere di garantire la "sicurezza nella pratica dello sci"*";

b. "*aver accompagnato, in data 5 gennaio 2021 un gruppo di allievi tra i quali alcuni minori di anni 18 ed un minore di anni 14 nel percorso in fuoripista denominato BUREL nonostante le condizioni meteo nivologiche fossero tali da metterli in pericolo. In particolare, già nei giorni precedenti, a causa delle forti nevicate, in data 4 gennaio 2021 la commissione locale valanghe*

comunicato n. 4) aveva indicato il pericolo valanghe come "grado 4 – forte" e ritenuto "di interdire l'accesso alla Val Troncea dal Pont Das Itreit" ed in data 5 gennaio 2021 il Sindaco di Pragelato emanava, in conformità. Ordinanza n. 1 con la quale ordinava la chiusura totale al transito della pista di fondo e dei tracciati per le ciaspole/pedoni nel tratto a monte del ponte Daz Itrei in sinistra e destra orografica del torrente Chisone …".

5.- Con la decisione n. 1 del 10.5.2023 oggetto dell'odierna impugnazione, il CDT del Piemonte riteneva [redacted] non meritevole di essere sanzionato in relazione al capo sub. a), mentre, con riferimento al capo sub. b), applicava la sanzione disciplinare della sospensione di un mese (con decorrenza dal giorno 1.12.2023 e scadenza 1.1.2024) oltre alla condanna al versamento di € 500,00 a titolo di spese di giustizia.

In particolare, anche alla luce delle conclusioni peritali raggiunte dall'esperta ing. Anna Monari, il CDT riteneva che "*il Maestro abbia operato una scelta imprudente scegliendo in quella giornata di percorrere l'itinerario BUREL anziché gli altri possibili e presenti sull'area sciabile del monte Banchetta. Tal condotta ha indubbiamente posto a rischio la sicurezza dei suoi allievi in violazione dei suoi doveri deontologici, a nulla rilevando che in concreto non sia accaduto alcun incidente che qualora verificatosi avrebbe comportato una diversa e ben più grave contestazione*".

6.- Avverso tale provvedimento ricorre [redacted] sulla base dei seguenti motivi:

A) In via preliminare: duplicazione ed identità dei procedimenti a carico del Maestro [redacted] per essere stato il maestro [redacted] "*sottoposto ad un procedimento "archiviato parzialmente", riaperto sulla base di nuove prove (che poi nuove non sono) e viene condannato ad una doppia sanzione e una doppia applicazione delle spese processuali*".

B) Errata interpretazione del concetto di sicurezza – inadeguatezza della Perizia Nivologica, assumendo fra l'altro che "*il Provvedimento è lacunoso in quanto, pur addebitando al Maestro* [redacted] *una colpa di aver "posto a rischio la sicurezza", non fornisce alcuna prova o testimonianza in cui risulti, o venga affermato, che il Maestro* [redacted] *abbia esposto i ragazzi ad un qualsivoglia pericolo*", contestando altresì che "*in ragione della mancanza di qualsiasi tipo di incidente, né di testimonianze dirette relative agli eventi oggetto di valutazione disciplinare, il CDT si è avvalso come strumento ufficiale esclusivamente della valutazione della Perizia Nivologica, fondata su una linea a mano libera fornita dal maestro stesso e definita erroneamente "traccia GPS""*".

C) Errata attribuzione vincolante del Bollettino Valanghe e sulla scelta del tragitto da percorrere, ritenendo fra l'altro che "*in assenza di un divieto, con Bollettino 4, il Maestro* [redacted] *- come qualsiasi professionista - avrebbe potuto decidere di percorrere qualsiasi itinerario forte delle sue competenze e così è stato, con il risultato che i ragazzi sono tutti tornati serenamente a casa dai propri genitori*" e che "*il Provvedimento è inoltre contraddittorio quando giudica erronea la scelta iniziale del Maestro* [redacted] *di percorre il tracciato di Burel quando invece "avrebbe potuto scegliere altri itinerari presenti, sul monte Banchetta'*"".

D) Erronea valutazione del Provvedimento relativamente alla gestione di un ipotetico incidente, assumendo che "*l'anfiteatro boschivo di Burel è definito come tutti gli ambiti legati allo sci fuori dalle piste controllate "terreno impervio" ed infatti in caso di infortunio attraverso il numero unico 112, viene chiamato il Soccorso Alpino e Speleologico che è formato da persone che hanno portato a termine un percorso formativo tale, da essere preparati ad interventi su tutti i tipi di terreni alpini come neve, ghiaccio e roccia*".

E) Carenza di motivazione del Provvedimento fondato su opinioni personali del perito, deducendo "*la carenza della motivazione del provvedimento, che si è fondato pressoché in via esclusiva su opinioni e valutazioni soggettive senza prendere in considerazione quanto riportato nella stessa Perizia Nivologica (sia pur in alcune parti non del tutto accurata come di seguito riportato) nella vasta documentazione prodotta e nella testimonianza dei partecipanti*".

F) Imprecisione rilevante del Provvedimento (e nella Perizia Nivologica), per avere questi ritenuto di individuare con precisione l'itinerario percorso dal gruppo facendo riferimento a una traccia gps in realtà inesistente e mai versata in atti.

G) Sproporzione della Sanzione applicata dal Provvedimento, mettendo in luce un'asserita errata gradazione della sanzione da parte del CDT.

Per tali ragioni, [redacted] domanda l'annullamento del provvedimento sanzionatorio e, in via subordinata, l'applicazione di una misura più tenue.

7.- Relatore all'udienza del 15.9.2023 il prof. avv. Massimo Nunziata, la parte ha ribadito le conclusioni già rassegnate nell'atto di appello.

DIRITTO

1.- Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

2.- Il Collegio ritiene persuasivo il primo motivo di ricorso con cui, come sopra accennato, la parte contesta la decisione del CDT sostanzialmente per violazione del principio del *ne bis in idem* in materia sanzionatoria.

In particolare, si legge nel ricorso, "*il Maestro* [redacted] *contesta l'illegittimità del procedimento scaturito nel Provvedimento in quanto fondato sulla riapertura delle indagini di un provvedimento definitivo per il quale il Maestro* [redacted] *aveva addirittura saldato il rimborso delle spese processuali (cfr. Doc. 15). Il CDT riferisce impropriamente di una "archiviazione parziale" del procedimento (il primo) fondando il secondo alla luce di "nuove prove" una delle quali è costituita dalla testimonianza del Sig. Boetto, assunta nel primo procedimento. Inoltre, il primo procedimento si era concluso con l'applicazione di una sanzione, l'ammonizione, che si andrebbe a sommare con la sanzione della sospensione del Provvedimento*". Riferisce ancora il ricorrente che "*il CDT avrebbe avuto modo di contestare nuovi fatti disciplinarmente rilevanti, nel corso della riunione del primo procedimento, avendo a disposizione tutti gli elementi utili per farlo. L'art. 26 del regolamento disciplinare disciplina in tal senso la contestazione di fatti nuovi. Non certo con le modalità di cui alla gestione processuale definita con il Provvedimento*". Per questa ragione, conclude il ricorrente, "*il Maestro* [redacted] *è stato sottoposto ad un procedimento "archiviato parzialmente", riaperto sulla base di nuove prove (che poi nuove non sono) e viene condannato ad una doppia sanzione e una doppia applicazione delle spese processuali*".

3.- Il Collegio ritiene di poter prescindere dall'esame della prima articolazione della censura – con cui il ricorrente contesta quella che, a suo dire, costituirebbe un'impropria riapertura del primo procedimento sanzionatorio a carico del maestro [redacted] avendo comunque il CDT assicurato all'incolpato l'esercizio delle prerogative difensive e partecipative previste, fra l'altro, dal regolamento Colnaz sull'esercizio del potere disciplinare. In disparte la qualificazione del procedimento sfociato nella decisione oggi impugnata quale riapertura del procedimento già svolto o quale nuova e autonoma azione disciplinare, il Collegio ritiene assorbente la violazione del principio del *ne bis in idem*.

4.- A questo riguardo, l'esame della domanda deve necessariamente muovere dai principi più che consolidati in giurisprudenza in merito alla consumazione del potere sanzionatorio "*in linea con quanto affermato dalla Corte EDU, nella sentenza 4.3.2014, Grande Stevens ed altri c. Italia, (che ha sancito la portata generale, estesa a tutti i rami del diritto "punitivo", del divieto di "ne bis in idem"), che una identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica*" Cass. civ., sez. lav., 8.11.2019, n. 28927).

Ai fini dell'applicabilità al caso concreto del principio del *ne bis in idem*, occorre avere riguardo alla condotta contestata in sede disciplinare, "*non essendo consentito […] che un'identica condotta sia sanzionata più volte a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica. L'elemento cui occorre avere riguardo è dunque la condotta contestata, sotto il profilo fattuale, storico e temporale, che non può dar luogo ad ulteriori contestazioni*" (Cass. civ., sez. VI, 4.4.2018, n. 8193).

In altri termini, "*occorre precisare che la violazione del principio del ne bis in idem richiede che la contestazione disciplinare e la sanzione siano irrogate per lo stessa condotta*" (Cass. civ., sez. lav., 8.11.2019, n. 28927).

5.- Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Collegio rileva che la pronuncia assolutoria disposta dal CDT piemontese con nota prot. 288 del 14.7.2021 riguardava "*le condotte, riferite nei vari esposti, di esercizio abusivo della professione di guida alpina né quelle connesse alla eventuale inosservanza dell'ordinanza sindacale del 5 gennaio 2021 e conseguentemente le connesse condotte riferibili a violazioni inerenti la diligenza professionale nella gestione del gruppo a lui affidato*" e che la condanna qui appellata riguarda l'imputata condotta di "*aver accompagnato, in data 5 gennaio 2021 un gruppo di allievi tra i quali alcuni minori di anni 18 ed un minore di anni 14 nel percorso in fuoripista denominato BUREL nonostante le condizioni meteo nivologiche fossero tali da metterli in pericolo. In particolare, già nei giorni precedenti, a causa delle forti nevicate, in data 4 gennaio 2021 la commissione locale valanghe (comunicato n. 4) aveva indicato il pericolo valanghe come "grado 4 – forte" e ritenuto "di interdire l'accesso alla Val Troncea dal Pont Das Itreit" ed in data 5 gennaio 2021 il Sindaco di Pragelato emanava, in conformità. Ordinanza n. 1 con la quale ordinava la chiusura totale al transito della pista di fondo e dei tracciati per le ciaspole/pedoni nel tratto a monte del ponte Daz Itrei in sinistra e destra orografica del torrente Chisone …*".

Appare dunque evidente come, in merito alle medesime condotte osservate dal maestro [redacted] nella data del 5.1.2021, il CDT piemontese abbia dapprima pronunciato un'archiviazione per poi tornare sui propri passi disponendo la condanna in questa sede impugnata. In ipotesi del genere, ove cioè vi sia stata una duplicazione nella potestà di accertamento per le medesime condotte fattuali, la Suprema Corte ha statuito che "*l'azione disciplinare di cui al presente giudizio non poteva essere promossa, per effetto della preclusione determinata, in applicazione del principio generale del ne bis in idem, dalla consumazione del potere già esercitato*" (Cass. civ., sez. un., 25.7.2016, n. 15289).

Il Collegio ritiene di dover aderire a tale indirizzo consolidato, non potendo ritenersi ammettere che, per la medesima condotta, un iscritto all'albo resti esposto alla continua riedizione di un potere disciplinare già esercitato e ciò tanto nei casi in cui il primo accertamento si sia tradotto in esiti sanzionatori quanto laddove, come nel caso di specie, sia stato il disvalore della condotta esaminata.

Da ultimo, per completezza giova osservare che, nel secondo procedimento disciplinare, non sono nemmeno emersi fatti o elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati, tali non potendosi naturalmente considerare gli ulteriori approfondimenti istruttori che il CDT avrebbe potuto eventualmente acquisire già nel corso del primo esame.

Il carattere assorbente del primo motivo di appello esime il Collegio dall'esame dei successivi profili di gravame.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso in appello, annulla il provvedimento disciplinare n. 1 del 10.5.2023 adottato dal Consiglio di Disciplina Territoriale per il Piemonte ivi inclusa la statuizione sulle spese di giustizia. Fissa in 30 giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.9.2023, dal Consiglio Nazionale di Disciplina nelle persone di:

Il Presidente	L'Estensore	Il Consigliere
avv. Paolo Dell'Agnolo	avv. prof. Massimo Nunziata	avv. Carlo Traini

Depositato in segreteria in data 13.10.2023